



## Sentenza n. 54 del 2024

Presidente: Augusto Antonio Barbera - Giudice relatore e redattore: Luca Antonini  
*decisione del 22 febbraio 2024, deposito del 29 marzo 2024*  
*comunicato stampa del 29 marzo 2024*

### **Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale**

*atto di promovimento: ord. n. 24 del 2023*

#### **parole chiave:**

**REDDITO DI CITTADINANZA – REATI E PENE – REATI DI OMESSA  
COMUNICAZIONE DI INFORMAZIONI DOVUTE**

#### **disposizioni impugnate:**

- artt. 3, comma 11, e 7, commi 1 e 2, d.lgs. 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con  
modificazioni, nella l. 28 marzo 2019, n. 26

#### **disposizioni parametro:**

- artt. 2, 3, comma 2, 25, comma 2, 27 Costituzione

#### **dispositivo:**

non fondatezza – inammissibilità

Il g.u.p. del Tribunale di Foggia ha sollevato questioni di legittimità costituzionale censurando – **in riferimento agli artt. 2 e 27 Cost., nonché ai principi di uguaglianza sostanziale e di tassatività delle norme penale di cui, rispettivamente, agli artt. 3, secondo comma, e 25, secondo comma, Cost.** – le fattispecie di reato di cui agli artt. 3, comma 11, e 7, commi 1 e 2, del d.l. n. 4 del 2019, come convertito, dirette a punire, rispettivamente, il mendacio e le omissioni informative di chi chiede di accedere al beneficio del Reddito di cittadinanza (Rdc), nonché l'omessa comunicazione, da parte di chi ne stia già usufruendo, delle variazioni reddituali e patrimoniali che determinerebbero la perdita o la riduzione dell'importo erogato.

Ad avviso del giudice *a quo*, **entrambe le fattispecie incriminatrici, punendo l'omessa dichiarazione e comunicazione di «informazioni dovute», violerebbero il principio di tassatività.** La disposizione di cui all'art. 7, comma 2, si porrebbe in contrasto con il suddetto principio anche perché mancherebbe di specificare le modalità con cui poter concretamente comunicare le suddette informazioni.

**Con riferimento al principio di uguaglianza sostanziale**, il rimettente rileva che le disposizioni censurate – rinviando implicitamente alla previsione del t.u. delle imposte sui redditi secondo cui le vincite costituirebbero reddito per l'intero ammontare percepito nel periodo d'imposta, senza alcuna deduzione – determinerebbero la paradossale circostanza

di tener conto di un incremento patrimoniale che si rivelerebbe solo apparente se considerato al netto delle perdite legate alle giocate effettuate infruttuosamente.

La Corte, in primo luogo, rileva come l'ordinanza di rimessione – nonostante individui come disposizioni parametro gli artt. 2, 3, 25 e 27 Cost. – sia adeguatamente motivata solo in riferimento ai parametri di cui agli artt. 3 e 25 Cost. **Le questioni di legittimità costituzionale sollevate con riguardo agli artt. 2 e 27 Cost., pertanto, sono dichiarate inammissibili.**

**Le questioni esaminate nel merito sono dichiarate non fondate.**

Quanto alla censura di violazione del principio di tassatività di cui all'art. 25 Cost., la Corte ricorda come la giurisprudenza costituzionale sia costante nell'affermare che **l'impiego, nella formula descrittiva dell'illecito, di espressioni sommarie, di vocaboli polisemi, ovvero di clausole generali o concetti elastici, non comporta un *vulnus* del suddetto parametro costituzionale quando la descrizione complessiva del fatto incriminato consenta comunque al giudice – avuto riguardo alle finalità perseguite dall'incriminazione e al più ampio contesto ordinamentale in cui essa si colloca – di stabilire il significato di tale elemento mediante un'operazione interpretativa non esorbitante dall'ordinario compito a lui affidato e, correlativamente, permetta al destinatario della norma di avere una percezione sufficientemente chiara e immediata del relativo valore precettivo.**

L'espressione «informazioni dovute», per quanto sommaria, non può che collegarsi in via immediata ai requisiti previsti per l'accesso e per il godimento continuativo del Rdc, stabiliti dall'art. 2, comma 1, del d.l. n. 4 del 2019, come convertito. Nonostante una complessa serie di rimandi normativi, è dunque possibile individuare con precisione le informazioni dovute, la cui omessa dichiarazione o comunicazione integra le fattispecie penali in questione. Allo stesso modo, il beneficiario è in grado di conoscere le modalità attraverso cui informare l'INPS delle variazioni intervenute.

Quanto, invece, alla questione di legittimità costituzionale sollevata con riferimento al principio di eguaglianza sostanziale, la Corte ritiene che – alla luce dell'art. 5, comma 6, sesto periodo, del d.l. n. 4 del 2019, come convertito, in virtù del quale è vietato utilizzare il Rdc per giochi che prevedono vincite in denaro o altre utilità – si debba escludere che il principio in questione possa essere invocato nell'interesse di chi ha travolto le regole fondamentali dell'istituto, alterandone la natura.

In ogni caso, **il Giudice delle leggi esclude che in relazione alle passività finanziarie derivanti da scommesse infruttuose possa parlarsi di spese necessarie per la produzione del reddito.** Trattandosi, al contrario, di una spesa voluttuaria che la persona ha effettuato con un reddito nella sua disponibilità, non si può pretendere che la solidarietà pubblica se ne faccia carico.

La Corte, da ultimo, evidenzia come, a ragionare altrimenti non solo si rischierebbe di alimentare la ludopatia in chi ne soffre, ma anche di creare, in ogni caso, una rete di salvataggio che si risolverebbe in un deresponsabilizzante incentivo al gioco d'azzardo.

*Domiziano Pierantoni*